

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE BIOPLASTICHE
E DEI MATERIALI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI
(ASSOBIOPLASTICHE)**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, DURATA E SCOPO**

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1. E' costituita l'Associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili (brevemente detta Assobioplastiche).
- 1.2. L'Associazione è apartitica e apolitica e svolge la propria attività senza fini di lucro.

ARTICOLO 2 – SEDE LEGALE

- 2.1. La sede legale dell'Associazione è in Roma.
- 2.2. La sede legale dell'Associazione può essere trasferita nel territorio del Comune di Roma con semplice delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3 – DURATA

- 3.1. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – SCOPO

- 4.1. L'Associazione si propone di:
- a. promuovere in Italia la produzione, distribuzione ed utilizzazione delle bioplastiche biodegradabili e compostabili e dei manufatti realizzati con tali materie prime;
 - b. coordinare e sostenere ogni impegno volto ad incrementare la produzione, distribuzione ed utilizzazione delle bioplastiche, contribuendo al progresso tecnologico generale;
 - c. commissionare ed effettuare studi scientifici, ricerche di mercato, analisi di settore, monitoraggi economico-finanziari e qualsiasi tipo di approfondimento relativo al settore delle bioplastiche che possa essere di pubblico interesse;
 - d. divulgare attraverso comunicati, studi, ricerche, convegni e il supporto dei media le migliori pratiche, le tecnologie e le prospettive relative al settore della produzione ed utilizzazione dei materiali biodegradabili e compostabili;
 - e. organizzare e gestire, anche a mezzo di altri enti, corsi di formazione e di aggiornamento sulle bioplastiche e i materiali compostabili, nonché sui sistemi di gestione integrata dei rifiuti compostabili;
 - f. collaborare con organizzazioni nazionali ed internazionali al fine di promuovere il perseguimento degli scopi dell'Associazione e gli interessi del settore della produzione ed



utilizzo delle bioplastiche, favorendo la concertazione e il coordinamento delle azioni dei Soci per la valorizzazione del settore merceologico delle bioplastiche;

- g. sostenere e, ove possibile, creare sistemi certificativi atti a qualificare il settore merceologico rappresentato dalle bioplastiche;
- h. definire e stipulare accordi ed intese con organismi pubblici e privati finalizzati al perseguimento degli scopi statutari;
- i. offrire servizi ai Soci;
- j. partecipare, in proprio o in partenariato con Enti, Associazioni, o soggetti terzi, alla richiesta di finanziamenti e/o nella partecipazione nei bandi nazionali e internazionali relativi al settore per quanto riguarda la formazione, l'informazione e la ricerca.

4.2 L'Associazione potrà, altresì, compiere tutte le attività che risultino necessarie o comunque utili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresa la costituzione di nuove imprese, società o enti, con o senza scopo di lucro, o l'assunzione, diretta e/o indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre imprese, società o enti aventi lo stesso oggetto sociale o oggetto sociale analogo o connesso al proprio.

4.3 Le posizioni espresse dall'Associazione potranno essere comunicate alle istituzioni italiane, alla Commissione Europea e ad altri organi internazionali, quali l'OCSE, l'ONU, il Consiglio Europeo ecc.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONI

5.1. Ai fini del presente Statuto si intende per:

- a. *Bioplastiche*: prodotti polimerici con comportamento plastico in grado di biodegradarsi in specifici ambienti, nel quadro temporale previsto da precisi standard italiani e comunitari (UNI-EN 13432). Ai fini del presente Statuto non rientrano nella definizione di bioplastiche i polimeri cosiddetti oxodegradabili e/o gli additivi finalizzati a degradare i polimeri convenzionali, oppure le miscele di polimeri biodegradabili e non biodegradabili.
- b. *Materiali biodegradabili e compostabili*: materiali prodotti con bioplastiche anche combinate con altre materie prime biodegradabili – e relativi manufatti - in grado di biodegradarsi in specifici ambienti, nel quadro temporale previsto da precisi standard italiani e comunitari (UNI-EN 13432).
- c. *Produttore*: impresa che operi nel settore della polimerizzazione industriale delle bioplastiche biodegradabili e compostabili e che abbia un impianto produttivo di tali materiali in Italia;
- d. *Trasformatore e Compoundatore*: impresa che operi nel settore della trasformazione industriale delle bioplastiche biodegradabili e compostabili in leghe polimeriche, semilavorati e prodotti finiti che abbia un impianto produttivo di tali materiali in Italia.

TITOLO II SOCI

ARTICOLO 6 – PARTECIPAZIONE

6.1. L'Associazione può avere un numero illimitato di soci.

ARTICOLO 7 – SOCI ORDINARI

7.1. Possono essere ammessi in qualità di Soci Ordinari:

- a. i Produttori;
- b. i Trasformatori e i Compoundatori.

7.2. Il Consiglio Direttivo può altresì conferire la qualità di Socio Ordinario alle imprese o alle società operanti nel settore della produzione dei biomonomeri utilizzati in maniera predominante per la produzione di bioplastiche biodegradabili, e che abbiano o stiano costruendo un impianto produttivo in Italia.

ARTICOLO 8 – SOCI ADERENTI

8.1. Possono essere ammessi in qualità di Soci Aderenti:

- a. gli utilizzatori e commercializzatori italiani di manufatti prodotti con bioplastiche biodegradabili anche combinate con altre materie prime biodegradabili, nonché le Associazioni delle imprese e le imprese che trattano le bioplastiche a fine vita;
- b. le associazioni ambientaliste, le ONG, i Centri di Ricerca, le Università e le Autorità Pubbliche che promuovono un uso sostenibile delle materie prime e dei prodotti;
- c. le imprese o le società che operino nel settore della produzione industriale delle bioplastiche biodegradabili e che abbiano uno stabilimento produttivo al di fuori del territorio italiano.

ARTICOLO 9 – DOMANDA DI ADESIONE E LIBRO DEI SOCI

9.1. La domanda di adesione all'Associazione è presentata per iscritto al Presidente.

9.2. Ciascun richiedente dichiara, nella domanda di adesione all'Associazione, di condividerne gli scopi, di conoscere il presente Statuto e di assumerne gli oneri.

9.3. La domanda di adesione viene valutata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta disponibile.

9.4. A seguito dell'approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e del versamento della quota associativa, il richiedente acquisisce la qualifica di Socio dell'Associazione e ne assume gli oneri.

9.5. L'Associazione conserva presso la propria sede il Libro dei Soci, contenente i nominativi di tutti i Soci, unitamente alla loro qualifica.



ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

10. 1. La qualifica di Socio si perde:

- a. per recesso, da presentarsi con le medesime modalità della domanda di adesione, entro il 1 (primo) ottobre dell'anno in corso. Il recesso ha effetto a partire dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso;
- b. per il venir meno dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8;
- c. per esclusione in caso di mancato adempimento, integrale o parziale, alle obbligazioni di cui al presente Statuto o alle obbligazioni derivanti da eventuali contratti stipulati tra il Socio e le nuove imprese, società o enti, con o senza scopo di lucro, costituiti dall'Associazione in conformità al precedente articolo 4.2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto dei due terzi dei presenti, previa audizione del Socio interessato..

ARTICOLO 11 – RIAMMISSIONE DEL SOCIO

11.1. Coloro che abbiano perso la qualifica di Socio possono essere riammessi su domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto previa approvazione del Consiglio Direttivo adottata con il voto dei due terzi dei presenti.

ARTICOLO 12 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

12.1. Tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione hanno il diritto di:

- a. essere periodicamente informati sulle attività e iniziative dell'Associazione;
- b. accedere all'area riservata del sito web associativo;
- c. essere convocati per le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Tecnico e agli incontri pubblici organizzati dall'Associazione;
- d. eleggere il proprio candidato nel seno del Consiglio Direttivo;
- e. partecipare al Comitato Tecnico dell'Associazione;
- f. partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei Soci;
- g. inviare notizie da mettere nella newsletter associativa;
- h. utilizzare il logo dell'Associazione nelle proprie comunicazioni esterne;
- i. ricevere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

12.2. Ai Soci è vietata la divulgazione o la diffusione con qualsiasi mezzo di documenti o informazioni che ingenerino affidamento circa la loro provenienza dall'Associazione, senza il previo consenso del Consiglio Direttivo.

TITOLO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CAPO I

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

13.1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Comitato Tecnico (ove istituito)
- e. il Tesoriere

CAPO II ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14 – COMPOSIZIONE

14.1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei Soci o dai loro delegati.

14.2. Ciascun Socio può conferire la delega ad altro Socio. Ogni Socio non può detenere più di cinque deleghe. I membri del Consiglio Direttivo e il personale impiegato dall'Associazione non possono ricevere deleghe dai Soci.

14.3. All'Assemblea possono altresì partecipare, senza diritto di voto o di intervento, altri rappresentanti del Socio.

ARTICOLO 15 – COMPETENZE

15.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

15.2. L'Assemblea:

- a. elegge i membri del Consiglio Direttivo tra i delegati delle imprese associate;
- b. delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo;
- c. approva l'importo delle quote annuali di iscrizione e di gestione come determinato dal Consiglio Direttivo;
- d. adotta il programma di progetti, attività e servizi per l'anno successivo presentato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dell'Assemblea annuale;
- e. delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f. definisce le linee guida, la visione e la strategia dell'Associazione;
- g. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.



ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE

16.1 – Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea:

- a. in via ordinaria con cadenza annuale;
- b. in via straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta un numero di Soci che rappresenti almeno il 20% (venti per cento) dei voti dell'Assemblea o se ne fanno richiesta quattro Consiglieri . La richiesta deve essere presentata per iscritto al Presidente.

16.2. L'avviso di convocazione, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e dell'ordine del giorno, dovrà essere inviato ad ogni Socio dell'Associazione all'indirizzo iscritto nei libri sociali dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Tale comunicazione potrà anche essere inviata all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax comunicato dal socio all'Associazione.

ARTICOLO 17 – QUORUM E MAGGIORANZA

17.1. L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza del 50 (cinquanta) per cento più uno dei Soci iscritti al Libro dei Soci al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente l'Assemblea e che abbiano regolarmente, fino a quella data, versato le quote associative.

17.2. L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 33 (trentatre) per cento più uno dei Soci iscritti al Libro dei Soci al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente l'Assemblea e che abbiano regolarmente, fino a quella data, versato le quote associative.

17.3. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti.

17.4. Per la modifica del presente Statuto è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Soci e i due terzi dei voti favorevoli.

ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

18.1. L'Assemblea Annuale e eventuali altre Assemblee dei Soci si terranno in Italia nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal Consiglio Direttivo.

18.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, qualora questi sia impossibilitato, dal Vice Presidente più anziano.

18.3. Al Presidente spetta:

- a. la decisione sull'ammissione all'Assemblea di ciascun Socio;
- b. la constatazione della valida costituzione dell'Assemblea e verifica quorum;
- c. la decisione circa la partecipazione di estranei all'Assemblea;
- d. la direzione dei lavori dell'Assemblea e nomina segretario verbalizzante;

e. la proclamazione dei risultati delle votazioni.

18.4. Delle delibere adottate dall'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario dell'Assemblea che viene riportato in un registro conservato presso la sede dell'Associazione. Tutti i Soci dell'Associazione possono prendere visione del registro presso la sede dell'Associazione. I verbali sono messi a disposizione di tutti i Soci attraverso il sito web dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - VOTO

19.1. Il numero dei voti spettante ad ogni Socio è determinato come segue:

- a. Socio Ordinario Produttore: il numero dei voti è calcolato in base al fatturato, che deve essere comunicato e documentato all'Associazione entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente. Il fatturato da comunicare ai fini del calcolo è esclusivamente quello relativo alla produzione di bioplastiche compostabili o delle materie prime, e sono escluse eventuali altre attività dell'impresa. Ciascun Socio Produttore con fatturato fino a 10 (dieci) milioni di euro ha diritto ad un voto. Ciascun Socio Produttore ha inoltre diritto ad un voto supplementare per ogni 10 (dieci) milioni di Euro di fatturato eccedente la soglia dei 10 (dieci) milioni;
- b. Socio Ordinario Trasformatore e Compoundatore: un voto per ogni Socio;
- c. Socio Aderente: un voto per ogni Socio.

19.2. Nella votazione dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio vota esclusivamente per il/i rappresentante/i della propria categoria.

19.3. Le votazioni in Assemblea avvengono a scrutinio segreto.

CAPO III CONSIGLIO DIRETTIVO


ARTICOLO 20 – COMPOSIZIONE, CARICHE, DURATA, SPESE

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri di cui:

- quattro membri eletti tra i Soci Ordinari Produttori;
- due membri eletti tra i Soci Ordinari Trasformatori e Compoundatori;
- un membro eletto tra i Soci Aderenti di cui alla lettera a) dell'art. 8.1. del presente Statuto
- un membro eletto tra i Soci Aderenti di cui alla lettera c) dell'art. 8.1. del presente Statuto

20.2. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi stessi componenti:

- il Presidente;
- due Vice-Presidenti;
- il Tesoriere.



20.3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

20.4. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun rimborso delle spese.

ARTICOLO 21 – COMPETENZE

21.1. Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di amministrazione dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. nomina e revoca il Presidente, i due Vice Presidenti e il Tesoriere;
- b. sostituisce per cooptazione il consigliere dimissionario o decaduto, che resta in carica sino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito;
- c. valuta le domande di adesione e delibera sull'ammissione dei Soci Ordinari o Soci Aderenti;
- d. predispose il bilancio preventivo e consuntivo, corredato dalle note illustrative;
- e. determina, sulla base di criteri e parametri stabiliti di anno in anno ovvero individuati in apposito Regolamento, gli importi delle quote di iscrizione e delle quote annuali di gestione, che dovranno essere approvati dall'Assemblea annuale;
- f. può delegare in tutto o in parte attraverso deliberazione scritta i propri poteri al Presidente ovvero ad uno o più Consiglieri;
- g. può nominare Segretari e/o Direttori Generali, procuratori speciali, direttori tecnici ed amministrativi determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi;
- h. presenta nell'ambito dell'Assemblea annuale una proposta di programma relativo a progetti, attività e servizi dell'Associazione per l'anno successivo;
- i. vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione da parte dei singoli Soci;
- j. delibera Regolamenti interni all'Associazione;
- k. nomina il coordinatore del Comitato Tecnico;
- l. ratifica la nomina dei membri del Comitato Tecnico eletti dai Soci. In caso di necessità dovuta a gravi mancanze, può revocare tale nomina;
- m. delibera le eventuali indennità e compensi per le attività richieste ai membri del Comitato Tecnico;
- n. promuove il coordinamento e lo sviluppo della ricerca e della conoscenza nel settore delle bioplastiche, avvalendosi del supporto di Istituti, Università, Scuole, Associazioni, nonché di altri qualificati organismi operanti nel settore;
- o. approva le relazioni inviate dal Comitato Tecnico e ne autorizza la divulgazione pubblica a nome dell'Associazione;
- p. approva, previa ratifica del Comitato Tecnico, eventuali relazioni inviate dai Soci e ne autorizza la divulgazione pubblica a nome dell'Associazione;
- q. adotta, salva la possibilità di delega al Presidente in base a quanto previsto dal successivo art. 26.6, le decisioni inerenti alla costituzione di enti e società, nonché quelle che gli atti costitutivi e/o gli Statuti delle società o degli enti costituiti dall'Associazione in conformità al precedente articolo 4.2 riservino all'Associazione medesima.

ARTICOLO 22 – CONVOCAZIONE

22.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta scritta dei due Vice Presidenti.

ARTICOLO 23 – QUORUM E MAGGIORANZA

23.1. Per la validità della costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

23.2. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità ad esito di una votazione, il voto del Presidente determina la maggioranza.

ARTICOLO 24 – DIRETTORE GENERALE

24.1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Direttore Generale, con funzioni di raccordo tra il Consiglio Direttivo, i Soci, il Comitato Tecnico e il Tesoriere.

24.2. Il Direttore Generale è responsabile del corretto svolgimento del mandato operativo a lui conferito dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo determina il compenso spettante al Direttore Generale per lo svolgimento delle sue funzioni.

24.3. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale può avvalersi, nell'esercizio delle sue funzioni, del supporto di specialisti amministrativi, tecnici o esperti.

ARTICOLO 25 – TESORIERE

25.1. Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

25.2. Il Tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei libri contabili dell'Associazione.

25.3. Il Tesoriere partecipa all'attività di revisione dei libri contabili affidata alla chiusura di ciascun esercizio ad un professionista scelto dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Albo dei Commercialisti.

25.4. Il Tesoriere dispone dei fondi dell'Associazione secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

25.5. Il Tesoriere può delegare i propri compiti al Direttore Generale, rimanendo comunque responsabile della supervisione di tutti gli affari finanziari dell'Associazione.

**CAPO IV
PRESIDENTE**



ARTICOLO 26 – PRESIDENTE

26.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi componenti e può essere scelto solo tra i Soci Ordinari Produttori.

26.2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

26.3. Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

26.4. Il Presidente può conferire ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo la rappresentanza legale dell'Associazione per la trattazione di situazioni specificamente indicate nell'atto di conferimento.

26.5. In caso di impossibilità, dimissioni, incapacità o morte del Presidente, le sue competenze saranno provvisoriamente svolte dal Vice-Presidente più anziano, sino alla scadenza del mandato del Presidente.

26.6. Il Consiglio Direttivo, attraverso deliberazione scritta, può delegare al Presidente tutti o parte dei propri poteri e delle decisioni di sua competenza attinenti l'amministrazione e la gestione, ordinaria o straordinaria, delle società o degli enti costituiti dall'Associazione in conformità al precedente articolo 4.2.

ARTICOLO 27 – VICE-PRESIDENTI

27.1. I due Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

27.2. In caso di dimissioni, incapacità o morte di un Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo procede all'elezione di un nuovo Vice Presidente che resta in carica sino alla scadenza del mandato del Vice Presidente sostituito.

CAPO V COMITATO TECNICO

ARTICOLO 28 – COMITATO TECNICO

28.1. Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Tecnico, con le seguenti funzioni:

- a. svolgere ricerche e studi di settore;
- b. reperire informazioni relative al settore;
- c. rapportarsi con altri centri di ricerca;
- d. redigere rapporti, *position papers* e studi di altro tipo su richiesta dal Consiglio Direttivo;
- e. assistere i Soci nella soluzione di problematiche di carattere scientifico.

28.2. Il Comitato Tecnico è composto da Tecnici eletti dai Soci secondo la modalità che sarà determinata dal Consiglio Direttivo in un apposito Regolamento. I componenti del Comitato Tecnico possono ricevere rimborsi e emolumenti.

28.3. Il Comitato Tecnico è presieduto da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo, che rimane in carica tre anni, con incarico rinnovabile.

28.4. Il Comitato Tecnico si riunisce periodicamente, secondo cadenze definite dal Coordinatore. Il Comitato Tecnico si riunisce straordinariamente qualora convocato dal Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico riferisce periodicamente in sede di Assemblea dei Soci in merito ai lavori effettuati e ai programmi in corso.

28.5. Il Comitato Tecnico può istituire dei Gruppi di Lavoro che si rendano necessari per l'approfondimento di questioni tecniche specifiche.

28.6. I lavori e gli elaborati del Comitato Tecnico dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo prima di essere pubblicati e divulgati.

28.7 Il Comitato Tecnico ratifica eventuali relazioni inviate dai Soci e le trasmette al Consiglio Direttivo per l'approvazione e l'autorizzazione alla divulgazione pubblica a nome dell'Associazione.

TITOLO IV MEZZI FINANZIARI E BILANCIO

CAPO I MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 29 - MEZZI FINANZIARI

29.1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- a. dalle quote versate dai Soci al momento dell'iscrizione all'Associazione;
- b. dalle quote associative annuali di gestione;
- c. da eventuali contributi speciali richiesti dal Consiglio Direttivo ex art. 34 del presente Statuto;
- d. da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi;
- e. da iniziative promozionali;
- f. da progetti finanziati (es. Unione Europea, nazionali, regionali, locali);
- g. da servizi offerti ai Soci e/o a imprese attive nel settore.



ARTICOLO 30 – FONDO DI RISERVA

30.1. Le somme in denaro corrisposte ai sensi dell'articolo precedente confluiscono in apposito conto corrente bancario, denominato Fondo di Riserva. La gestione di tale Fondo è affidata al Tesoriere dell'Associazione, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

CAPO II QUOTE ASSOCIATIVE

ARTICOLO 31 - QUOTA DI ISCRIZIONE

31.1. La quota di iscrizione è costituita da un versamento *una tantum* da corrispondere a seguito della comunicazione dell'approvazione della domanda di adesione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo. Il versamento di tale quota costituisce condizione necessaria per l'acquisto della qualifica di Socio dell'Associazione.

31.2. Per il primo anno di operatività dell'Associazione gli importi delle quote di iscrizione sono i seguenti:

- a. per il Socio Ordinario Produttore, Euro 5.000 (cinquemila);
- b. per il Socio Ordinario Trasformatore, Euro 1.000 (mille);
- c. per il Socio Aderente di cui alla lettera a) dell'art. 8, Euro 1000 (mille);
- d. per il Socio Aderente di cui alla lettera b) dell'art. 8, Euro 500 (cinquecento);
- e. per il Socio Aderente di cui alla lettera c) dell'art. 8, Euro 3000 (tremila).

ARTICOLO 32 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI GESTIONE

32.1. La quota associativa annuale di gestione deve essere versata obbligatoriamente dai Soci all'inizio di ogni esercizio.

32.2. Per il primo anno di operatività dell'Associazione gli importi delle quote annuali di gestione sono i seguenti :

- a. per il Socio Ordinario Produttore, Euro 10.000 (diecimila);
- b. per il Socio Ordinario Trasformatore, Euro 1.000 (mille);
- c. per il Socio Aderente di cui alla lettera a) dell'art. 8, Euro 1000 (mille);
- d. per il Socio Aderente di cui alla lettera b) dell'art. 8, Euro 500 (cinquecento);
- e. per il Socio Aderente di cui alla lettera c) dell'art. 8, Euro 3000 (tremila).

32.3. I Soci che recedano dall'Associazione saranno tenuti a pagare la quota associativa annuale di gestione per l'intero esercizio in cui hanno esercitato il recesso.

ART. 33 - SOCI AMMESSI DOPO L'INIZIO DELL'ESERCIZIO

33.1. I Soci che entrino a far parte dell'Associazione dopo l'inizio dell'esercizio dovranno versare la quota di iscrizione per intero.

33.2. I Soci che entrino a far parte dell'Associazione dopo l'inizio dell'esercizio dovranno versare la quota annuale associativa di gestione per un importo proporzionale al rimanente periodo dell'anno.

ART. 34 - CONTRIBUTI SPECIALI

34.1. Il Consiglio Direttivo può richiedere agli Associati o a parte di essi il versamento di Contributi Speciali per il finanziamento di attività relative a specifiche problematiche limitate a settori specifici.

CAPO III BILANCIO ED ESERCIZIO

ARTICOLO 35 - BILANCIO

35.1. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalle note illustrative, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo.

35.2. I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione. I Soci hanno diritto di prenderne visione e consultarli presso la sede stessa, o tramite accesso riservato al sito web dell'Associazione.

ARTICOLO 36 – RISERVA DI BUDGET

36.1. Il bilancio dell'Associazione comprenderà una riserva permanente per l'adempimento delle obbligazioni legali dell'Associazione nei confronti dei dipendenti, per il caso in cui l'Associazione dovesse sciogliersi o le sue attività fossero altrimenti ridotte o cessassero.

ARTICOLO 37 – ESERCIZIO FINANZIARIO


37.1. L'esercizio dell'Associazione ha durata corrispondente all'anno solare.

37.2. Alla chiusura di ogni esercizio, i libri contabili dell'Associazione dovranno essere revisionati da un professionista scelto dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Albo dei Commercialisti.

CAPO IV DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI

ARTICOLO 38 – DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI

38.1. Ogni diritto dei Soci sui fondi, gli investimenti e gli altri cespiti patrimoniali di proprietà dell'Associazione verrà meno, con effetto immediato, nel caso di perdita della qualifica di Socio per qualsiasi causa, compreso lo scioglimento dell'Associazione.



38.2. Nel caso in cui uno dei Soci perda tale qualifica, questi e i suoi rappresentanti non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, nei confronti di quest'ultima ovvero degli altri Soci o dei loro rappresentanti.

ARTICOLO 39 – RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEI SOCI

39.1. Ciascun Socio è tenuto a pagare annualmente la quota associativa annuale di gestione, nonché l'eventuale contributo speciale deliberato dal Consiglio Direttivo.

39.2. I crediti di soggetti terzi nei confronti dell'Associazione possono essere soddisfatti esclusivamente sul Fondo di riserva. I Soci non possono essere chiamati a rispondere per i crediti contratti dall'Associazione per le finalità associative.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40 – PROPRIETÀ E COPYRIGHT DEI RISULTATI

40.1. La titolarità, la proprietà e il copyright legale di tutti i risultati del lavoro dell'Associazione, nonché di terzi indipendenti che accettino incarichi dalla stessa, spetteranno all'Associazione e potranno essere utilizzati solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 41 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

41.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea alla presenza di almeno i due terzi dei Soci iscritti al libro dei Soci al momento della votazione.

41.2. Ai fini della validità della deliberazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi.

41.3. Nel caso in cui l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione, la stessa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori di cui determinerà le specifiche funzioni.

41.4. In caso di scioglimento dell'Associazione, una volta che siano stati soddisfatti integralmente i debiti e le obbligazioni di qualsiasi genere dell'Associazione, i fondi, gli investimenti e gli altri cespiti del patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad un ente senza scopo di lucro che persegua finalità di pubblico interesse e che operi nel campo della tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 42 – RINVIO AL CODICE CIVILE

42.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile e la legislazione nazionale vigente in materia di persone giuridiche private.

